



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis, che prevede il deferimento al “Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota dell’8 maggio 2018, acquisita al prot. n. 10846/DVA del 10 maggio 2018, dalla società proponente Wind Energy Ascoli S.r.l. per il progetto di un impianto eolico localizzato nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località “Pozzo Spagnuolo, Conca d’oro, Tamariceto, Posticchio”, con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG);

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2 dell’allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”;

CONSIDERATO che il progetto, localizzato nella Regione Puglia, in provincia di Foggia ed in particolare nel Comune di Ascoli Satriano e con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Deliceto, prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno della potenza di 3,6 MW, per una potenza complessiva di 43,2 MW nonché la realizzazione delle necessarie opere per la connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN);

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avviso relativo alla

presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta il 5 aprile 2018;

VISTO il parere negativo della Regione Puglia espresso con DGR 155 del 30 gennaio 2019 acquisita al n. 2757/DVA del 5 febbraio 2019;

VISTA la nota prot. 8750/DVA del 5 aprile 2019, con la quale, sulla base di quanto indicato dal Ministero per i beni le attività culturali e del turismo, è stata chiesta alla Wind Energy Ascoli S.r.l., documentazione integrativa, riscontrata dalla società proponente con nota dell'11 novembre 2019, acquisita con prot. 29595/DVA del 5 novembre 2019;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa per la consultazione del pubblico, avvenuta il 22 novembre 2019;

ACQUISITA la nota prot. n. 23644 del 7 agosto 2020, assunta al prot. 64555/MATTM del 17 agosto 2020, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, le motivazioni ostative all'espressione di un parere positivo in merito al progetto;

ACQUISITA la nota prot. n. 36335 dell'11 dicembre 2020, assunta al prot. n. 105097/MATTM del 15 dicembre 2020, recante il parere tecnico istruttorio negativo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a seguito dell'esame delle osservazioni, formulate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, da parte della Wind Energy Ascoli S.r.l. e da questa trasmesse con nota dell'11 settembre 2020;

ACQUISITO al prot. n. 64687 del 16 giugno 2021 il parere positivo con condizioni ambientali n. 108 del 7 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che, a seguito delle due fasi di consultazione del pubblico, svolte ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenute osservazioni come meglio dettagliate nel succitato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 108 del 7 giugno 2021;

VISTA la nota prot. n. 74806/MATTM del 9 luglio 2021 con cui la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica di valutare la necessità di deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988;

VISTA la nota n. prot. 18837/UDCM dell'8 settembre 2021, con cui, stante il parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la

rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge n. 400 del 1988;

ACQUISITA con prot. 137854/MATTM del 9 dicembre 2021 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 con la quale il Consiglio dei ministri delibera “di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto eolico da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo spagnuolo, Conca d'oro, Tamariceto, Posticchio e delle relative opere di connessione ricadenti nel comune di Deliceto (FG), presentato dalla Wind Energy Ascoli s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 108 del 7 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS”;

CONSIDERATO che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 108 del 7 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 21 pagine;
- b) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 che fa propria la posizione del Ministero della transizione ecologica, costituito da n. 4 pagine;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico da realizzare nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo Spagnuolo, Conca d'oro, Tamariceto e Posticchio, e delle relative opere di connessione ricadenti nel comune di Deliceto (FG) presentato dalla Wind Energy Ascoli s.r.l., avente sede legale in Pescara, via Caravaggio, n. 125, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 108 del 7 giugno 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato alla Wind Energy Ascoli s.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano, al Comune di Deliceto e all'ARPA Puglia.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Roberto Cingolani